

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTA** la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione;

**VISTA** la legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e, in particolare, l'articolo 12, commi 1 e 2;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, l'articolo 1, comma 89, lettera c) concernente la facoltà della Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) di introdurre ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi di gioco del lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa;

**VISTO** il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 49 recante limitazioni all'uso del contante con finalità di antiriciclaggio;

**VISTO** il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008 e successive modificazioni con il quale è stata autorizzata la raccolta di giocate al lotto per più concorsi consecutivi;

**VISTO** il decreto direttoriale del 5 maggio 2009, n. 16597/giochiltt, con il quale è stata istituita la nuova modalità di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata "10eLOTTO";

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto direttoriale del 13 luglio 2009, n. 26120/giochiltt, e successive modificazioni con il quale il “10eLOTTO” è stato individuato come modalità di gioco del Lotto;

**VISTO** il decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la Legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 24, comma 39, lettera c) che attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia Dogane e Monopoli) la possibilità di introdurre ulteriori forme di gioco anche prevedendo modalità di fruizioni distinte da quelli attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa;

**VISTO** il decreto direttoriale del 5 marzo 2012, n. 9385/giochiltt, e successive modificazioni, con il quale sono state modificate le soglie di pagamento delle vincite conseguite in tutte le modalità del gioco del lotto;

**VISTO** il decreto direttoriale del 23 gennaio 2013, n. 2937, con il quale sono state individuate le caratteristiche tecniche per la raccolta del gioco del lotto in tutte le sue modalità con partecipazione a distanza;

**VISTO** il decreto direttoriale del 19 giugno 2014, n. 52221/R.U., e successive modificazioni con il quale è stata introdotta la nuova formula di gioco opzionale e complementare al “10eLOTTO” denominata “NUMERO ORO”;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n.190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 653, che ha previsto l'affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa;

**VISTO** l'atto di convenzione del 20 giugno 2016, n. 58555, sulla base del quale a partire dal 30 novembre 2016 la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa è affidata in concessione alla società Lottoitalia S.r.l.;

**VISTA** la determina del 19 settembre 2017, n. 99704/U e successive modificazioni con la quale è stata introdotta la nuova formula di gioco opzionale e complementare al “10eLOTTO” denominata “DOPPIO ORO”;

**VISTO** il decreto legge del 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, con legge del 28 marzo 2019, n.26, e in particolare l'art. 27, comma 1, che fissa all'undici per cento la ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato “10eLOTTO” e dei relativi giochi opzionali e complementari;

**VISTA** la determinazione direttoriale del 28 luglio 2020, n. 262478/RU, con la quale è stata introdotta, in via sperimentale, la nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del “10eLOTTO” in modalità ad estrazione ad intervallo di tempo, denominata “EXTRA”, stabilizzata con la determinazione direttoriale del 28 luglio 2021, n. 274010/;

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la determina dell'8 ottobre 2021, n. 376020/RU con la quale è stata introdotta in via sperimentale la formula di gioco opzionale e complementare "EXTRA" anche al "10eLOTTO" in modalità ad estrazione immediata e connessa alle estrazioni del gioco del Lotto stabilizzata con la determinazione direttoriale del 3 ottobre 2022, n. 444412/RU;

**VISTA** la determina del 14 ottobre 2022 n. 474082/RU con la quale è stata introdotta, in via sperimentale a partire dalla giornata del 26 ottobre 2022 e fino alla raccolta del concorso del 26 ottobre 2023, la formula di gioco opzionale e complementare al "10eLOTTO" denominata "GONG";

**VISTA** la nota del 15 marzo 2022, n. LILO 30-00075/22, con la quale la Società Lottoitalia s.r.l. ha proposto di introdurre la possibilità di effettuare giocate plurime al "10eLOTTO" con l'emissione di uno scontrino contenente, per uno stesso concorso, fino a 10 giocate diverse;

**VISTA** la nota del 3 maggio 2022, n. 189755/RU, con la quale l'Agenzia, a seguito dei chiarimenti precedentemente richiesti alla società concessionaria, ha ritenuto possibile l'introduzione di giocate plurime fino a 5 combinazioni di giocate con opzioni e importi in comune ovvero fino a 5 combinazioni di giocate con opzioni e/o importi diversi in almeno due delle giocate plurime effettuate;

**VISTA** la nota del 19 maggio 2022, n. LILO 30-00137/22, con la quale la Società Lottoitalia s.r.l. ha trasmesso un documento esplicativo, proponendo di effettuare le suddette giocate plurime anche in abbonamento per più concorsi consecutivi al "10eLOTTO" in modalità ad estrazione ad intervallo di tempo;

**VISTA** la nota del 22 giugno 2022, n. 272211/RU, con la quale l'Agenzia, non ha riscontrato criticità nella possibilità di introdurre le giocate plurime in abbonamento per più concorsi consecutivi al "10eLOTTO" in modalità ad estrazione ad intervallo di tempo in considerazione di quanto disposto dalla normativa vigente che stabilisce che l'importo massimo dello scontrino emesso per più concorsi consecutivi per la partecipazione al "10eLOTTO" in modalità ad estrazione ad intervallo di tempo non può essere superiore ad € 1.000,00;

**VISTA** la nota pervenuta l'11 luglio 2022, n. LILO-30-00177/22, con la quale la Società Lottoitalia s.r.l., ha richiesto di estendere la possibilità di effettuare giocate per più concorsi consecutivi anche alle giocate plurime in modalità ad estrazione connessa alle estrazioni del Gioco del Lotto, fino ad un massimo di dieci concorsi, proponendo l'inserimento di un limite massimo all'importo di ciascuno scontrino emesso di € 1.000,00;

**VISTA** la nota del 10 agosto 2022, n. 373000/RU, con la quale l'Agenzia ha ritenuto condivisibile tale proposta, interessando la Società concessionaria a porre in essere tutte le relative attività propedeutiche;

**VISTA** la nota del 5 settembre 2022, n. LILO-30-00209/22, con la quale la Società Lottoitalia s.r.l. ha proposto, fra l'altro, la pianificazione delle attività propedeutiche all'introduzione delle "cosidette giocate plurime" indicando per il rilascio, in caso di esito positivo del previsto collaudo per la funzionalità del sistema, la data del 26 ottobre;

**VISTA** la determinazione del Direttore Giochi del 29 settembre 2022, con la quale è stata istituita la Commissione di valutazione della corretta funzionalità del sistema per l'introduzione delle giocate plurime anche in abbonamento al "10eLOTTO" per le modalità ad estrazione ad intervallo di tempo e connessa alle estrazioni del gioco del Lotto;

**VISTO** il verbale della suddetta Commissione del 30 settembre 2022 che, all'esito dei test effettuati, ha valutato positivamente la funzionalità del sistema per l'introduzione delle giocate plurime anche in abbonamento al "10eLOTTO" per le modalità ad estrazione ad intervallo di tempo e connessa alle estrazioni del gioco del Lotto:

## **IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

*(MODIFICHE AL DECRETO DIRETTORIALE DEL 4 DICEMBRE 2008)*

Al decreto direttoriale del 4 dicembre 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*È autorizzata la raccolta delle giocate:*

- a. singole per più concorsi consecutivi fino ad un massimo di 10 per le giocate al gioco del lotto e al 10elotto in modalità connessa alle estrazioni del gioco del lotto;*
- b. singole per più concorsi consecutivi fino ad un massimo di 50 per il 10elotto in modalità di estrazione a intervallo di tempo e in modalità immediata*
- c. plurime per più concorsi consecutivi fino ad un massimo di 10 per le giocate al 10elotto in modalità connessa alle estrazioni del gioco del lotto e fino ad un massimo di 50 per le giocate al 10elotto in modalità ad estrazione ad intervallo di tempo.*

2. L'articolo 3-bis è sostituito dal seguente:

*Esclusivamente per il "10eLOTTO" con modalità ad estrazione ad intervallo di tempo, la giocata, singola o plurima, in abbonamento per più concorsi consecutivi genera l'emissione di un unico scontrino.*

*Lo scontrino emesso per più concorsi consecutivi riporta, in aggiunta ai dati identificativi previsti dalla vigente normativa, anche:*

- a) l'importo complessivo della giocata singola o plurima, dato dal prodotto della posta di gioco per singolo concorso per il numero totale dei concorsi richiesti;*
- b) i dati di riferimento del primo e dell'ultimo concorso cui la giocata singola o plurima per più concorsi consecutivi si riferisce.*

*Ogni scontrino, attestante l'avvenuta giocata singola o plurima per più concorsi consecutivi, conferisce in capo al giocatore il diritto a partecipare solo alle estrazioni dei concorsi per i quali è stato emesso.*

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Nel caso in cui la stampa di una giocata singola o plurima in abbonamento risulti errata o incompleta, il giocatore è tenuto a richiedere la stampa di un nuovo scontrino, sul quale compare il riferimento alla giocata singola o plurima errata o incompleta.”*

*L'importo complessivo dello scontrino emesso per più concorsi consecutivi per la partecipazione al “10eLOTTO” in modalità ad estrazione ad intervallo di tempo, dato dal prodotto della posta di gioco per singolo concorso per il numero totale dei concorsi richiesti, non può essere superiore a euro 1.000,00.*

**3.** L'articolo 3-ter è sostituito dal seguente:

*1. Ai fini del pagamento delle vincite, conseguite con una giocata singola o plurima al “10eLOTTO” per più concorsi consecutivi, lo scontrino deve essere presentato integro e in originale e nel termine di sessanta giorni decorrente dal giorno successivo all'ultimo concorso a cui lo scontrino stesso si riferisce. Il bollettino relativo ai numeri estratti potrà essere richiesto presso la ricevitoria ove la giocata singola o plurima è stata effettuata o presso altre ricevitorie del lotto o direttamente al Concessionario, che sono tenuti a fornirlo.*

*2. Qualora lo scontrino contenga più giocate vincenti il pagamento sarà effettuato a conclusione di tutti i concorsi cui l'abbonamento fa riferimento.*

*3. In caso di vincita pagabile in ricevitoria, il terminale, al momento della validazione dello scontrino vincente, emette un attestato di vincita sul quale sono riportati i seguenti dati:*

- a) il numero dei concorsi sui quali sono state conseguite vincite;*
- b) l'importo complessivo della vincita;*
- c) il numero identificativo della giocata che ha generato le vincite;*
- d) il numero identificativo dello scontrino vincente;*
- e) la data di pagamento della vincita;*
- f) il codice della ricevitoria dove la vincita è stata pagata.*

*L'attestato di vincita deve essere consegnato al giocatore al solo scopo di verificare l'importo esatto del totale delle vincite conseguite con la giocata, singola o plurima, in abbonamento, pur non costituendo titolo per la riscossione delle vincite in esso indicate.*

**ARTICOLO 2**

*(MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE DEL 13 LUGLIO 2009)*

Alla determinazione direttoriale 13 luglio 2009, n. 11560/R.U., sono apportate le seguenti modifiche:

- a)** all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: *“La giocata si effettua pronosticando da 1 a 10 numeri, da confrontare con un'estrazione di 20 numeri vincenti Per le modalità “connessa alle estrazioni del Gioco del Lotto” e “ad estrazione ad intervallo di tempo” di cui al successivo comma 3 del presente articolo, è consentito effettuare giocate plurime contenenti fino a 5 combinazioni diverse di numeri per lo stesso concorso o per più concorsi consecutivi. Le combinazioni di numeri nelle giocate plurime possono avere sia importi che opzioni di gioco differenti tra loro”.*
- b)** l'articolo 4 (giocate per più concorsi consecutivi) è sostituito dal seguente:
  - 1. La giocata, singola o plurima, per più concorsi deve essere omogenea, con identità di numeri pronosticati e di importo di giocata.*

**IL DIRETTORE GENERALE**

2. *La giocata, singola o plurima per la modalità connessa alle estrazioni del Gioco del Lotto e la giocata singola per la modalità immediata per più concorsi, genera l'emissione di un numero di scontrini di gioco pari a quello dei concorsi a cui si intende partecipare.*
  3. *Ogni scontrino attestante l'avvenuta giocata, singola o plurima, per un singolo concorso conferisce in capo al giocatore il diritto a partecipare solo al concorso per il quale è stato emesso.*
  4. *La richiesta di partecipazione a più estrazioni consecutive riferita alla modalità del "10eLOTTO" ad intervallo di tempo, qualora effettuata in orari che non consentano il numero delle estrazioni necessarie, comporterà l'emissione di scontrini per le estrazioni, in ordine temporale, del giorno successivo, in numero corrispondente a quello richiesto.*
  5. *Ai fini della rendicontazione delle giocate al "10eLOTTO" per più concorsi consecutivi, vale quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del D.D. del 4 dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.*
  6. *Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, per le giocate per più concorsi consecutivi vale quanto stabilito dal D.D. del 4 dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.*
- c) All'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: *Le vincite al "10eLOTTO", per ogni giocata, derivano dalla corrispondenza con i numeri vincenti di tutti o parte determinata dei numeri pronosticati.*
- d) All'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente: *Alle vincite del "10eLOTTO" si applicano le ritenute di cui al D.L. del 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con Legge del 28 marzo 2019, n. 26.*
- e) All'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: *Il ricevitore, prima di confermare la giocata singola o plurima al "10eLOTTO", è tenuto a verificare, insieme al giocatore, l'esattezza della giocata.*
- f) All'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente: *Lo scontrino di gioco riferito alla modalità di estrazione connessa alle estrazioni del gioco del Lotto riporta, oltre a quanto contenuto al precedente punto 2 del presente articolo, anche la data del concorso di riferimento e, in caso di giocate plurime, tutte le combinazioni di gioco con l'indicazione dell'importo giocato per ogni singola combinazione di numeri nonché le eventuali opzioni di gioco scelte.*
- g) All'articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente: *Lo scontrino di gioco riferito alla modalità di estrazione ad intervallo di tempo riporta, oltre a quanto contenuto al precedente comma 2 del presente articolo, anche il numero progressivo giornaliero dell'estrazione di riferimento cui la giocata univocamente si riferisce e, in caso di giocate plurime, tutte le combinazioni di gioco con l'indicazione dell'importo giocato per ogni singola combinazione di numeri nonché le eventuali opzioni di gioco scelte.*
- h) All'articolo 8, il comma 7 è sostituito dal seguente: *Lo scontrino emesso al "10eLotto" per l'estrazione in modalità immediata non può mai essere annullato. Gli scontrini emessi al "10eLotto" per la modalità connessa alle estrazioni del Gioco del Lotto per le giocate singole o plurime, e per le giocate singole o plurime effettuate per più concorsi, possono essere annullati con le modalità adottate per il Gioco del Lotto. Per le giocate effettuate per più concorsi è possibile effettuare l'annullamento di un singolo scontrino solo dopo aver annullato gli scontrini relativi ai concorsi che lo seguono e l'annullamento deve avvenire prima della chiusura del primo concorso al quale si riferisce la giocata.*

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Lo scontrino emesso al “10eLotto” per la modalità di estrazione ad intervallo di tempo per le giocate singole, plurime o effettuate per più concorsi, può essere annullato solo nel caso in cui non sia ancora avvenuta la chiusura del primo concorso per il quale è stata effettuata la giocata. Nel caso di giocate effettuate per più concorsi l’annullamento è valido per tutti i concorsi.*

- i) All’articolo 8, il comma 10 è sostituito dal seguente: Ciascuna giocata non deve consentire vincite superiori a quelle previste dall’art. 8, secondo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528 e successive modificazioni ed integrazioni.*
- j) All’articolo 8, è aggiunto il seguente comma: 11. L’importo complessivo dello scontrino emesso per le giocate plurime al 10eLOTTO in modalità connessa alle estrazioni del gioco del Lotto e in modalità ad estrazione ad intervallo di tempo, non può essere superiore a euro 1.000,00.”*

**ARTICOLO 3***ENTRATA IN VIGORE*

Le modifiche di cui alla presente determinazione sono introdotte a decorrere dal giorno 26 ottobre 2022.

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna